



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona della dott.ssa
Marta Diamante, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile in materia di lavoro e/o previdenza e assistenza
obbligatorie iscritta al n. /2019 R.L., promossa

da

D.M.S., _____ difeso e rappresentato dall'avv.

giusta mandato a margine del ricorso introduttivo,

-ricorrente-

contro

I.N.P.S., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dagli avv.ti

, per procura generale alle liti dd.

21.7.2015 a rogito del Notaio dott. _____,

-resistente-

CONCLUSIONI

Per parte ricorrente: *"in rito e in via principale, rimettersi gli atti alla
Corte Costituzionale dichiarando non manifestamente infondata la
questione di costituzionalità dell'art. 31, commi 1 e 3, L. 300/70 in*



relazione agli artt. 2 (diritti inviolabili della persona), 3 (principio di uguaglianza e di ragionevolezza) e 51 Cost. (diritto di elettorato passivo), nella parte in cui non prevede che i diritti all'aspettativa ed alla conseguente copertura contributiva figurativa permangano in capo al titolare del munus publicum, per l'intera durata del mandato elettivo e/o sindacale, a prescindere da eventi che, in corso di mandato, possano incidere sul rapporto di lavoro quali il licenziamento per giustificato motivo oggettivo o la cessazione dell'attività del datore di lavoro, come nel caso. In via principale, nel merito: per i motivi di cui in narrativa, accertarsi il diritto del sig. S.D.M. alla copertura figurativa contributiva per l'assistenza periodo di mandato elettivo e quindi dal gennaio 2009 al maggio 2013, o per il diverso periodo considerato di Giustizia, con conseguente condanna dell'INPS a compiere ogni atto necessario al corretto accredito contributivo anche dei periodi oggetto di CANCELLAZIONE. Spese di lite integralmente rífuse

Per l'I.N.P.S. “ *Si chiede che l'Ill.mo Giudice adito voglia, per i motivi di cui in narrativa, rigettare tutte le domande proposte da S.D.M. con il ricorso depositato il giorno 8 marzo 2019, perché infondate in fatto e in diritto e non provate. Con vittoria di spese e compensi di causa, visto l'art. 152 disp.att. cpc come sostituito dall'art. 42, comma 11, del DL n. 269/03, convertito con modificazioni dalla L n. 326/03”.*

Ragioni di fatto e di diritto della decisione



Con ricorso depositato nei dati 8.3.2019 il signor S.D.M. evocava in giudizio l'INPS al fine di sentir accertare – previa eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31, commi 1 e 3, St.Lav. per contrasto con gli artt. 2, 3 e 51 Cost. nella parte in cui non prevede che i diritti all'aspettativa e alla relativa copertura contributiva figurativa permangano in capo al titolare di *munus publicum* per l'intera durata del mandato elettivo e/o sindacale a prescindere da eventi che in corso di mandato possano incidere sul rapporto di lavoro – l'accertamento del proprio diritto alla copertura contributiva figurativa per l'intera durata del mandato elettivo, dal gennaio 2009 sino al maggio 2013.

Il ricorrente, a tal fine, deduceva: di essere stato eletto Consigliere regionale del FVG ricoprendo tale incarico dal 6.5.2008 al 12.5.2013; che al momento dell'elezione egli lavorava alle dipendenze di A. SCPA con qualifica dirigenziale; che in data 21.12.2008, intendendo occuparsi a tempo pieno dell'espletamento del mandato elettorale, il predetto si poneva in aspettativa non retribuita ex art. 31 St.Lav.; di avere presentato formale domanda di accredito figurativo dei contributi ai sensi del D.Lgs. 564/96 versando annualmente, per il tramite del Consiglio Regionale, la quota a proprio carico ex art. 38 L. n. 488/99; che nel 2016 l'INPS accoglieva tutte le domande di accredito, salvo quella riferita all'anno 2009 perché ritenuta intempestiva; che



l'INPS non solo respingeva il ricorso amministrativo proposto dal contribuente avverso il mancato accredito contributivo in relazione all'anno 2009, ma addirittura cancellava d'ufficio dal conto assicurativo anche il periodo di contribuzione figurativa riferito al periodo compreso tra l'aprile 2011 e il maggio 2013 poiché, essendo la società presso cui lavorava il ricorrente *“cessata definitivamente il 30 aprile 2011, lo stesso non poteva essere in aspettativa”*, che in realtà A. proseguiva la sua attività sino all'agosto 2011, tanto che il ricorrente veniva licenziato ex L. 223/91 solo il seguente 14.9.2011; che egli aveva impugnato il licenziamento concordando in sede protetta con la datrice di lavoro di considerare come lavorato il periodo di preavviso e ritenere pertanto il rapporto di lavoro definitivamente concluso alla data di sottoscrizione della conciliazione (23.2.2012); che a marzo 2012 egli ha assunto assunto da C. srl proseguendo l'*aspettativa*. Nel costituirsi in giudizio, l'INPS difendeva il proprio operato e domandava, quindi, il rigetto delle domande avversarie in quanto infondate in fatto ed in diritto.

In particolare l'INPS rilevava: che per l'anno 2009 il mancato accredito della contribuzione figurativa era dipeso dalla mancata presentazione, da parte del ricorrente, di una tempestiva domanda; che per il periodo compreso tra il 1.1.2010 e il 30.4.2011 l'Istituto aveva pacificamente riconosciuto l'accredito figurativo; che, invece, per il periodo compreso tra il mese di



maggio 2011 e il mese di maggio 2013 non poteva riconoscersi alcun accredito figurativo, posto che la cessazione dell'attività aziendale ove era occupato il ricorrente non poteva che avere avuto effetti irreversibili sul rapporto di lavoro dipendente e che il successivo rapporto di lavoro sottoscritto dal signor DM doveva considerarsi solo apparente e formalizzato al solo scopo di ottenere l'accredito figurativo.

Senza compimento di attività istruttoria, essendo agli atti quanto necessario ai fini della decisione, la causa è stata discussa e decisa all'udienza del 22.10.2019 mediante lettura del dispositivo in atti.

Il ricorso è solo parzialmente fondato.

Il frequente, già dipendente di A. SCPA con qualifica dirigenziale, è stato eletto Consigliere Regionale del FVG ricoprendo tale incarico dal 6.5.2008 al 12.5.2013.

Il predetto si è posto in aspettativa non retribuita ex art. 31 St.Lav. il 21.12.2008 cessando di fatto di prestare attività lavorativa a decorrere dal 1.1.2009.

L'INPS ha accolto la domanda di accredito contributivo figurativo pubblicata dal signor DM limitatamente al periodo compreso tra il 1.1.2010 e il 30.4.2011, disconoscendo cioè: 1- l'intero anno 2009, stante la asserita intempestività della domanda; 2- il periodo compreso tra il 1.5.2011 e il febbraio 2012,



stante la cessazione dell'attività lavorativa di A.; infine, 3 - il periodo successivo compreso tra il mese di marzo 2012 e il mese di maggio 2013 per essere stato, il rapporto di lavoro successivamente formalizzato con altro datore di lavoro, solo apparente e preordinato allo scopo di beneficiare della copertura contributiva figurativa.

Si osserva, allora, con particolare riferimento all'anno 2009, che effettivamente l'art. 38, comma 3, L. 488/99 dispone che la domanda di accredito figurativo presso la gestione previdenziale interessata deve essere presentata a pena di decadenza per ogni anno solare o frazione di esso entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello nel corso del quale abbia avuto inizio o si sia protratta l'aspettativa.

La norma, tuttavia, non impone specifiche forme sacramentali per la formalizzazione della richiesta.

Ancora, la Circolare INPS n.81/2000 ha precisato che la domanda amministrativa non è sufficiente per ottenere la copertura contributiva figurativa, occorrendo a tal fine il concreto versamento degli importi dovuti *"... fermo restando che all'accredito stesso potrà procedersi solo dopo che i versamenti suddetti risultino materialmente effettuati ..."*; inoltre la Circolare del Ministero del Lavoro dd. 27.2.2012 ha aggiunto che *"qualora il soggetto interessato effettui, ai sensi del comma 1 del predetto art. 38, il pagamento della quota a proprio carico entro il termine del 30*



settembre, si ritiene che tale operazione possa essere considerata come comportamento concludente finalizzato anche al riconoscimento dell'accredito figurativo dei contributi. In tal caso si potrà procedere all'accreditamento anche in mancanza di esplicita domanda di cui al citato art. 38 c.3 ...". E, nel caso concreto, è incontestato che il ricorrente abbia effettivamente iniziato a versare la quota contributiva a proprio carico a partire dal mese di febbraio 2009, così evidentemente manifestando per *facta concludentia* la propria volontà di domandare la copertura previdenziale.

Pertanto, al ricorrente deve essere riconosciuta la copertura contributiva figurativa per l'anno 2009.

Analogamente è a dirsi per il periodo compreso tra il mese di maggio 2011 e il mese di febbraio 2012 che l'INPS non ha, invece, riconosciuto sul sunto che, avendo la datrice di lavoro cessato la propria attività lavorativa, il ricorrente non poteva dirsi in aspettativa.

In realtà, A. SCPA è stata posta in liquidazione coatta amministrativa con formale autorizzazione a proseguire l'attività in esercizio provvisorio sino al 14 agosto 2011. Non è corretto, quindi, sostenere che la datrice di lavoro aveva cessato l'attività già ad aprile del 2011.

Il ricorrente è stato, peraltro, licenziato senza preavviso solo a seguito dell'avvio di una procedura collettiva ex L. 223/91, più



precisamente in data 14.9.2011. Il predetto ha immediatamente impugnato il provvedimento espulsivo definendo in sede protetta il successivo 23.2.2012 ogni reciproco rapporto con la ex datrice di lavoro concordando, per quanto di interesse, che il periodo di preavviso avrebbe dovuto considerarsi come trascorso in servizio, con la conseguenza che il rapporto di lavoro doveva considerarsi cessato al termine del preavviso e, quindi, alla data di sottoscrizione del verbale di conciliazione.

Tale accordo conciliativo non può che produrre effetti anche in ambito previdenziale stante il principio dell'automaticità delle prestazioni di cui all'art. 2116 c.c.: accertato il rapporto di lavoro, ancorché in sede conciliativa (nella fattispecie la prosecuzione virtuale del rapporto), non può che gravare sull'INPS l'obbligo di garantire l'integrità della posizione assicurativa del lavoratore.

Né rileva, a contrario, la circostanza che il ricorrente non abbia materialmente lavorato successivamente al licenziamento, posto che la cessazione dell'attività dell'impresa era avvenuta quando il rapporto di lavoro, per effetto dell'aspettativa elettorale, già si trovava in uno stato di "quiescenza", per essere già sospesi i reciproci obblighi nascenti dal contratto di lavoro.

La copertura contributiva figurativa, invece, non può essere riconosciuta per il periodo successivo alla effettiva e consensuale estinzione del rapporto di lavoro, a nulla rilevando la circostanza che il ricorrente a marzo 2012 aveva sottoscritto un contratto di



lavoro con altra società ponendosi contestualmente in aspettativa non retribuita.

Dirimente a tal fine è la *ratio* sottesa alle norme in rilievo, ossia l'art. 31 St.Lav. e l'art. 3 d.lgs 564/1996, norme queste che sono chiaramente attuative del precetto contenuto nell'art. 51, comma 3°, Cost..

L'art. 51, comma 3, Cost. recita *“chi è chiamato a funzioni pubbliche elettive ha diritto di disporre del tempo necessario al loro adempimento e di conservare il suo posto di lavoro”*; in sostanza, il precetto costituzionale attribuisce direttamente al cittadino, chiamato a funzioni pubbliche elettive, due diritti soggettivi: quello di disporre del tempo necessario al loro compimento e quello di conservare il posto di lavoro (v. Corte Cost. n.6/60). Esso vanta diretta derivazione dai principi fondamentali affermati dagli artt. 1, 2, 3 e 4 Cost. ed è pure attuazione del precetto contemplato al comma 1 dell'art. 51 cit., ossia quello di assicurare l'uguaglianza dei cittadini nell'accesso alle cariche elettive (così anche Corte Cost. n. 388/91). In sostanza, il precetto costituzionale in rilievo fa prevalere sull'obbligo di diligenza del lavoratore il diritto di elettorato passivo e ne garantisce il godimento creando una situazione di cd. inesigibilità della prestazione: il diritto a disporre del tempo necessario per l'espletamento delle funzioni giustifica, infatti, un congruo periodo di assenza dal lavoro, trattandosi appunto, la



carica elettorale pubblica, di una causa di inesigibilità della prestazione.

La Corte Costituzionale ha altresì affermato che spetta al legislatore ordinario emanare norme per le modalità di esercizio di tali diritti, anche adeguate alla possibile diversità delle situazioni lavorative, purché non siano tali da menomare i diritti stessi (Corte Cost. n. 6/60).

La giurisprudenza della Consulta ha avuto modo di precisare anche la portata del diritto alla conservazione del posto di lavoro durante lo svolgimento della carica elettiva. In particolare la Consulta ha chiarito che il diritto in questione deve essere inteso come diritto a mantenere il rapporto di lavoro o di impiego e non come diritto all'effettivo esercizio delle funzioni durante lo svolgimento del mandato pubblico (Corte Cost., sent. n. 158/85).

Anche successivamente la Corte ha precisato che l'espressione "conservare" il posto di lavoro significa conservare il rapporto di lavoro e non già continuare nell'esercizio delle attività in cui si concretava la prestazione lavorativa prima del mandato, aggiungendo che la conservazione del posto di lavoro costituisce il *trattamento minimo assicurato dall'art. 51, comma 3, Cost.* con la conseguenza che il legislatore *può* migliorarlo, nella sua discrezionalità, al fine di rendere più agevole la partecipazione dei lavoratori all'organizzazione politica del Paese (Corte Cost.. sent. 184/81).



Riassumendo, dunque, l'art. 51, comma 3, Cost. offre un trattamento minimo inderogabile che consenta al lavoratore - titolare del *munus publicum* - di adempiere all'incarico conservando (*rectius* mantenendo integro) il proprio posto di lavoro preesistente: la preesistenza del rapporto lavorativo è chiaramente la condizione di accesso al diritto costituzionalmente tutelato.

Diretta attuazione di detto principio costituzionale sono, per l'appunto, l'art. 31 St.Lav. e l'art. 3 DLgs 564/96.

L'art. 31 St.Lav. recita "... I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico della assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.



Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.”.

L'art. 3 d.lgs 564/1996 dispone “1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e senza pregiudizio per le situazioni in atto, i provvedimenti di collocamento in aspettativa non retribuita dei lavoratori chiamati a ricoprire funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali sono efficaci, ai fini dell'accreditamento della contribuzione figurativa ai sensi dell'art. 31 della legge 20 maggio 1970, n. 300, se assunti con atto scritto e per i lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali dopo che sia decorso il periodo di prova previsto dai contratti collettivi e comunque un periodo non inferiore a sei mesi.

2. Le cariche sindacali di cui al secondo comma dell'art. 31 della citata legge n. 300 del 1970, sono quelle previste dalle norme statuarie e formalmente attribuite per lo svolgimento di funzioni rappresentative e dirigenziali a livello nazionale, regionale e provinciale o di comprensorio, anche in qualità di componenti di organi collegiali dell'organizzazione sindacale.

Le norme in questione individuano i soggetti titolari del diritto alla



aspettativa e alla contribuzione figurativa nei lavoratori, ossia in coloro che al momento dell'elezione sono già titolari di un rapporto di lavoro subordinato.

Il diritto alla aspettativa è, come detto, attuazione diretta dell'art. 51, comma 3, Cost ed è chiaramente finalizzato a rendere compatibile, per i lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive, l'espletamento di tali funzioni con la condizione di prestatore di lavoro subordinato.

L'aspettativa produce un importante effetto sulla stabilità del rapporto di lavoro, ossia quello della sospensione dell'attuazione del rapporto durante la quale vige un regime di vera e propria irrecedibilità a favore del prestatore di lavoro similmente a quanto previsto per altre ipotesi dall'art. 2110 c.c., e 2111 c.c..

In dottrina si è sostenuto (Lattanzi, sub art. 31 in PROSPERETTI (diretto da) Commentario dello Statuto dei Lavoratori) che il lavoratore in aspettativa ex art. 31 St.Lav. ha un diritto nei confronti del datore di lavoro costituzionalmente garantito alla conservazione del posto e quindi alla reintegrazione in esso al termine del periodo di sospensione.

La stessa Corte di Cassazione ha ribadito – conformemente alla *ratio* dell'art. 51 Cost (v. significato di mantenimento) – che *“la ratio dell'art. 31, interpretato anche in collegamento con l'art. 51 Cost., risiede nella necessità di porre il lavoratore chiamato a funzioni pubbliche elettive o a cariche sindacali nella condizione*



migliore per svolgere l'incarico, senza peraltro porlo in una situazione di privilegio rispetto a quella degli altri dipendenti dello stesso datore di lavoro, avendo lo stesso art. 31 solo l'effetto di escludere che l'accettazione del mandato comporti di per sé la perdita del posto di lavoro ...” (Cass. 3144/89).

Ne consegue, come chiarito dalla Corte di Cassazione, che risultano dotati di efficacia estintiva del rapporto soltanto quei fatti che non costituiscono negazione, ad opera del datore di lavoro, di tale diritto, ossia la giusta causa e il giustificato motivo connesso a comportamenti del lavoratore, ove possano ravvisarsi nonostante l'aspettativa, così come situazioni attinenti al datore di lavoro che si risolvono in una obiettiva e definitiva impossibilità di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro, come avviene nel caso di cessazione totale dell'impresa.

Non è vero, dunque, che, una volta riconosciuta, l'aspettativa determina una cristallizzazione *tout court* del rapporto di lavoro e della connessa posizione assicurativa a prescindere da eventi esterni sopravvenuti, avendo semmai inteso garantire l'art. 31 St.Lav. una protezione conservativa della posizione lavorativa ed assicurativa attuale corrispondente al rapporto di lavoro esistente, salvo legittimo licenziamento per eventi ultranei all'aspettativa stessa.

Chiaro è che nulla vietava al ricorrente, risolto il rapporto lavorativo con A ., di sottoscrivere un altro e diverso



contratto di lavoro ponendosi contestualmente e nuovamente in aspettativa non retribuita.

Tuttavia, ciò non poteva e non può produrre effetti ai fini contributivi sperati.

Quanto, infatti, al profilo della copertura previdenziale del periodo trascorso in aspettativa, la giurisprudenza della Suprema Corte ha statuito che il lavoratore in aspettativa ha diritto alla conservazione della propria posizione assicurativa e previdenziale mediante accreditamento di contributi figurativi con onere gravate direttamente sugli enti previdenziali erogatori delle relative prestazioni

Cass. n. 2560/1986 ha precisato, quanto alla misura dei contributi, che l'art. 31 St.Lav. deve essere interpretato nel senso che durante il diritto di aspettativa al lavoratore viene conservata la precedente posizione assicurativa e previdenziale mediante accreditamento di contributi figurativi commisurati sia alla retribuzione in atto al momento della sospensione sia ad ogni successiva variazione. Anche la giurisprudenza formatasi sul tema ricollega il diritto alla contribuzione figurativa al rapporto di lavoro preesistente.

Giova sottolineare, ancora, che nel sistema previdenziale il diritto alla contribuzione figurativa presuppone, in linea generale e salvo eccezioni espresse, la preesistenza del rapporto di lavoro: è, infatti, la natura della causa interruttiva del rapporto di lavoro che,



riflettendosi sul rapporto assicurativo, dà luogo alla contribuzione figurativa a beneficio di chi, versando in determinate condizioni fisiche o nella materiale impossibilità di prestare la sua opera alle dipendenze del terzo, non può neanche versare i contributi assicurativi.

In buona sostanza, ribadito che le disposizioni normative vigenti in materia di aspettativa e di accredito contributivo figurativo rinvencono la propria *ratio* non nella tutela di per sé dell'incarico politico ma nella protezione conservativa della posizione lavorativa ed assicurativa del lavoratore in relazione al rapporto di lavoro preesistente, ne consegue che la contribuzione figurativa non può essere riconosciuta vuoi a colui che non è lavoratore al momento dell'elezione vuoi, specularmente, a colui che nel corso del mandato politico perde (nei limiti *supra* chiariti) il proprio posto di lavoro.

Opinare diversamente, e cioè riconoscere analogo diritto a colui che, perduta la propria occupazione lavorativa per fatto a sé non imputabile pendente il mandato elettorale, reperisca, quasi contestualmente (e del tutto lecitamente), un'altra occupazione lavorativa dalla quale si pone, tuttavia e contestualmente, in (legittima) aspettativa, non solamente costituisce una eccezione non positivizzata alla *ratio* della cd. contribuzione figurativa ma, soprattutto, presta il fianco a facili elusioni, ben potendo un soggetto formalizzare un rapporto lavorativo con la compiacenza



del fittizio datore di lavoro al solo fine di preconstituirsì il diritto a mantenere in vita il diritto alla copertura contributiva figurativa, non avendo evidentemente il nuovo datore di lavoro alcun interesse a formalizzare *ante tempus* un rapporto di lavoro senza beneficiare al contempo della prestazione lavorativa da parte del proprio nuovo dipendente.

Anche a voler ritenere che tale evenienza debba essere valutata con riferimento allo specifico caso concreto, questo è quello che pare essere accaduto anche nella fattispecie *sub iudice*.

Infatti, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di lavoro immediatamente dopo la formalizzazione del verbale di conciliazione in sede protetta con la società C. srl

concordando con la stessa un trattamento retributivo differente (in eccesso) rispetto a quello goduto in precedenza; contestualmente alla sottoscrizione del contratto il signor D.M. è posto in

aspettativa permanendovi fino alla fine del mandato elettorale.

Tuttavia, il predetto non ha allegato, prima ancora che comprovato (ad esempio versando in atti la relativa busta paga) di avere effettivamente iniziato a rendere la propria prestazione lavorativa in favore della predetta società immediatamente dopo la conclusione del mandato politico (così comprovando soprattutto la buona fede delle parti contrattuali, dimostrando cioè che la sottoscrizione del contratto era certamente volta a consentire al lavoratore di rendere la propria prestazione lavorativa in favore di



Cifre s.r.l.), avendo al contrario allegato di avere rassegnato le proprie dimissioni interposte a maggio 2013, qualche giorno dopo la conclusione dell'esperienza politica; solo nell'ottobre 2013, inoltre, il signor DM è stato assunto da I. SpA –

società distinta e diversa dalla precedente datrice di lavoro.

Non vi sono, in ultima analisi, neppure gli estremi per ritenere necessaria una previa rimessione alla Consulta della questione di legittimità costituzionale dell'art. 31 St.Lav. siccome sopra interpretato per contrasto con gli artt. 51, 2 e 3 Cost..

Il precetto costituzionale, come specificato *supra*, è chiaro nel voler accordare una tutela minima ed inderogabile ai lavoratori investiti del *munus publicum*, ossia il diritto a vedersi conservare e mantenere integro il posto di lavoro, con discrezionalità per il legislatore di eventualmente ampliare il suddetto zoccolo duro di tutela.

La norma sospetta di incostituzionalità è, a ben vedere, essa stessa una fedele riproduzione del summenzionato dettato costituzionale che appare, a sua volta, diretta attuazione del precetto contenuto negli artt. 2 e 3 Cost.. Pertanto, qualsiasi censura in punto violazione dell'art. 51 Cost. non è percorribile.

In definitiva, al ricorrente deve essere riconosciuto il diritto a beneficiare della copertura figurativa contributiva in relazione al solo periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 e il 23 febbraio 2012.



Le spese del giudizio possono essere integralmente compensate tra le parti, attesa la novità della questione giuridica trattata e, in ogni caso, la reciproca parziale soccombenza.

P. Q. M.

definitivamente pronunciando tra le parti, ogni contraria e diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così giudica:

1) per le causali di cui in motivazione accerta e dichiara il diritto del ricorrente alla copertura figurativa contributiva in relazione al periodo compreso tra il mese di gennaio 2009 e il 23 febbraio 2012.

2) compensa interamente tra le parti le spese del giudizio;
termine di giorni 60 per il deposito della motivazione.

Così deciso in Udine in data 22/10/2019

Il Giudice

dott.ssa Marta Diamante

